

**Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 136/04, avente ad oggetto il lavoro dipendente:
mansione e *jus variandi*.**

L'appellato era dal 1982 dipendente della società ed addetto agli uffici della filiale di Trieste: egli era inquadrato nel quinto livello e, successivamente, passava nella seconda Area Operativa, ai sensi del CCNL 1994.

Egli, dal dicembre 1995 al novembre 1998 aveva operato presso l'area di programmazione e di controllo di gestione, svolgendo la funzione di programmazione del "budget previsionale di ciascuna unità organica, di redazione dei consuntivi di costi e ricavi e dell'analisi degli scostamenti: il tutto a mezzo di un personal computer.

Egli sosteneva di aver maturato, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il diritto alla promozione alla categoria di Quadro di secondo livello, avendo operato in tal modo per più di 6 mesi e ricoperto un posto vacante in organico. Chiedeva pertanto anche le relative differenze retributive.

L'appellante ammetteva invece lo svolgimento di tali mansioni superiori solamente per pochi giorni utili.

La Corte accoglie l'appello, poiché, come indicato dall'appellante, nel nostro ordinamento non vige il principio per cui, a parità di mansioni, vi debba essere parità di inquadramento e di retribuzione.

In secondo luogo, la declaratoria contrattuale dei quadri di secondo livello prevede espressamente l'esigenza della responsabilità gestionale di unità organiche, compito non svolto dall'appellato.

In terzo luogo, dai documenti agli atti risultava l'affidamento delle mansioni di Quadro di secondo livello per meno di 6 mesi, non rilevando la partecipazione a corsi di formazione.